



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Rifiuti bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 1410 del 21/02/2022

Fasc. n 9.11/2018/1262

Oggetto: MET.EXTRA S.p.A. con sede legale ed insediamento in Comune di Pregnana Milanese (MI) - Via Ai Laboratori Olivetti n. 49/51. Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento R.G. n. 8761 del 13/12/2019 e s.m.i..

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali con particolare riferimento agli artt. 19 e 107, comma 3;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i. "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 "Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 7492 del 20.06.2008 "Prime direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, comma 2, l.r. n. 24/2006)";
- la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 8831 del 30.12.2008 "Determinazioni in merito all'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, comma 2, l.r. n. 24/2006)";
- il decreto della Regione Lombardia n. 14236 del 3.12.2008 "Modalità per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciati ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59";
- la Decisione di Esecuzione (UE) n. 2018/1147 della Commissione del 10.08.2018 che stabilisce le "conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- la d.g.r. Regione Lombardia n. 4107 del 21.12.2020 "Determinazioni in merito ai procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.), ai sensi del d.lgs. 152/06, e alla messa a disposizione dell'applicativo regionale per la presentazione e gestione delle istanze A.I.A., in attuazione dell'art. 18 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 'Legge di Semplificazione 2020' - Sostituzione degli allegati A, B, C, D, E e F alla d.g.r. 2 febbraio 2012, n. 2970";
- la d.g.r. Regione Lombardia n. 4626 del 28.12.2012 "Determinazioni delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 9 c.4 del DM 24 aprile 2008";
- la d.g.r. Regione Lombardia n. 4268 del 8.02.2021 "Approvazione dell'atto di indirizzo regionale recante 'Criteri generali per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e modalità applicative";
- il d.m. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 104 del 15.04.2019 recante il Regolamento sulle modalità per la redazione della relazione di riferimento e la d.g.r. Regione Lombardia n. 5065 del 18.04.16 "Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A)- Indirizzi per l'applicazione del D.M. 272 del 13.11.14 "Decreto recante le modalità per la redazione della Relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera V-bis, del

- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152”;
- la Decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2014/955/CE “Nuovo elenco Europeo dei rifiuti”;
 - il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l'articolo 23;
 - la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza della Città metropolitana di Milano e che sono state osservate le direttive impartite al riguardo;
 - il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

Visti e richiamati:

- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 188/2019 del 28.11.2019);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il “Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano” approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 175/2020 del 29.10.2020 avente ad oggetto “Conferimento di incarico dirigenziale”;
- il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n. 70/2021 del 29.03.2021 avente ad oggetto “Approvazione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” per la Città metropolitana di Milano 2021-2023 (PTPCT 2021-2023)” con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all'art. 1 c. 8 della L.190/2012, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2021-2023;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 161/2018 del 5.07.2018, avente ad oggetto “Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana” e ss.mm.ii;

Richiamate le delibere del Consiglio metropolitano:

- Rep. n. 6/2021 del 3.03.2021 avente ad oggetto “Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2021-2023 ai sensi dell'art. 170 D.lgs. 267/2000”;
- Rep. n. 8/2021 del 3.03.2021 avente ad oggetto “Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati”;

Richiamato il decreto sindacale n. 9 del 24/01/2022, avente ad oggetto "Autorizzazione ai Dirigenti ad assumere atti di impegno di spesa durante l'esercizio provvisorio anno 2022 e fino all'approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2022-2024" che prevede l'obiettivo n.18228, riferito al programma PG0903, CDR ST051;

Richiamata la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e dato atto che i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2021-2023 (PTPCT 2021-2023), risultano essere stati assolti;

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato, dall'art. 5 del PTPCT 2021-2023 approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 70/2021 del 29.03.2021, a rischio alto;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Preso atto delle dichiarazioni rese dalla parte ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U.;

Richiamati:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento R.G. n. 8761 del 13/12/2019;
- la nota prot. n. 153167 del 07/09/2020 recante presa d'atto delle modifiche impiantistiche apportate dall'Impresa al sistema di trattamento delle acque meteoriche;
- la nota prot. n. 136662 del 09/09/2021 recante presa d'atto delle modifiche impiantistiche apportate dall'Impresa alla configurazione dell'impianto;

Premesso che l'Impresa Met.Extra S.p.A. ha acquisito il provvedimento dirigenziale di R.G. 1646/2019 del 08/03/2019 emesso da Città metropolitana di Milano, con il quale è stato decretato che il progetto di nuova installazione IPPC non è soggetto alla procedura di V.I.A., prevista dalla parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con condizioni cui all'art. 19 del d.lgs. 152/2006;

Considerato che le modifiche di cui al presente atto non richiedono una nuova procedura di verifica VIA, in quanto non comportano una modifica della potenzialità;

Dato atto che:

- l'Impresa Met.Extra S.p.A. in data 17/09/2021 (prot. gen. n. 0141313) ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento R.G. n. 8761 del 13/12/2019;
- con nota del 22/09/2021 (prot. gen. n. 143927) è stato avviato il procedimento e contestualmente è stata avviata la conferenza di servizi tenutasi in modalità asincrona con la richiesta di formulazione di parere agli Enti ed Organi tecnici;
- con nota del 05/11/2021 (prot. n. 0171526) è pervenuto da parte di ARPA Lombardia il parere di competenza in relazione al piano di monitoraggio;
- con nota del 24/01/2022 (prot. n. 0011267) sono prevenute da parte dell'Impresa le integrazioni trasmesse in recepimento anche alle osservazioni formulate da ARPA Lombardia;
- con medesima nota del 24/01/2022 (prot. n. 0011267) l'impresa ha unito alla documentazione i verbali relativi ai sopralluoghi di verifica condotti da parte del Comando dei VVF, in data 24/11/2021 con esito positivo (prot. U. 0001500 del 13/01/2022) e in data 14/01/2022, con esito positivo (prot. U. 0002069 del 17/01/2022);
- con nota del 01/02/2022 (prot. n. 15824) è pervenuto da parte di ATS Milano Città Metropolitana il parere di competenza;
- con nota del 09/02/2022 (prot. n. 21364) è pervenuta da parte dell'impresa nota recante precisazioni sul Cronoprogramma ed i tempi per l'ultimazione dei lavori di posa in opera dell'impianto di trattamento e della messa in esercizio del punto di emissione;
- con nota del 16/02/2022 (prot. n. 26425) è pervenuto da parte del Comune di Pregnana Milanese il parere di competenza espresso in senso favorevole;

Atteso che a conclusione della Conferenza di Servizi, tenutasi in modalità asincrona, si procede a pendere atto dei pareri favorevoli formulati dagli organi tecnici ed Enti Interessati;

Atteso che le modifiche presentate da parte dell'Impresa Met.Extra S.p.A, secondo quanto stabilito dalla d.g.r. n. 4268 del 8.02.2021, sono da configurarsi quali modifiche sostanziali dell'installazione IPPC;

Avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 29-decies, comma 2, del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in merito alle modalità e frequenze per la trasmissione all'Autorità Competente ed ai Comuni interessati dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Richiamati gli artt. 29-quater e 29-decies del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. i quali dispongono, rispettivamente, la messa a disposizione del pubblico sia dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e di qualunque aggiornamento sia dei risultati del controllo delle emissioni, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità competente;

Dato atto che l'Impresa Met.Extra S.p.A. unitamente all'istanza del 17/09/2021 (prot. gen. n. 0141313) ha inviato ricevuta del versamento degli oneri istruttori dovuti, secondo quanto previsto dalla d.g.r. Regione Lombardia n. 4626 del 28.12.2012, trasmettendo alla Città Metropolitana di Milano la relativa quietanza di pagamento, corredata dal report del foglio di calcolo, che rappresenta ai sensi dell'art. 5 del d.m. 24.04.2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal d.lgs. 59/05" condizione di procedibilità;

Dato atto che l'Impresa è in possesso della certificazione ambientale n. AJAEU/14/13255 rilasciata da AJA EUROPE in data 11/08/2014, rinnovata il data 27/07/2020 con scadenza 18/05/2023, attestante che il sistema di gestione ambientale adottato dall'Azienda è conforme alla Norma UNI EN ISO 14001:2015;

Determinato, ai sensi della d.g.r. n. 19461/2004, in € 323.217,32 l'ammontare totale della garanzia finanziaria, che viene rideterminato in € 193.930,39=. in vigenza della certificazione ambientale, che l'Impresa deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P.Iva n. 08911820960 secondo il modello previsto dal suddetto decreto;

Richiamate le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 107, commi 2 e 3;

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

- per le ragioni ed alle condizioni sopra indicate, ai sensi dell'art. 29-quater, del Titolo III-bis, del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il gestore dell'Installazione in Comune di Pregnana Milanese (MI) - Via Ai Laboratori Olivetti n. 49/51 di titolarità dell'Impresa MET.EXTRA S.p.A. a:
 - adottare la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con R.G. n. 8761 del 13/12/2019 della Città Metropolitana di Milano, relativa all'installazione IPPC ubicata in Comune di Pregnana Milanese (MI) - Via Ai Laboratori Olivetti n. 49/51, per l'attività di cui ai punti 5.3.b.3) e 5.3.b.4) dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., alle condizioni e prescrizioni generali e specifiche di cui al relativo Allegato Tecnico (prot. n. 27778 del 17/02/2022) e alla planimetrie "Tav.01 - Planimetria generale Layout impianto, emissioni e rete acque reflue datata Gennaio 2022" e "Tav.02 - Planimetria generale Rete acque reflue datata Settembre 2021", nonché il disegno n. MV99000001 avente oggetto "Impianto di frantumazione e separazione" facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - attivare il progetto definitivo in fasi, le quali sono state rimodulate, individuate e distinte negli elaborati grafici e nell'allegato tecnico e precisamente, del Cronoprogramma relativo alle Fasi di realizzazione del progetto presentato nell'istanza di modifica sostanziale AIA in oggetto:
 - Fase 0: corrispondente all'installazione ed avvio del nuovo sistema di depurazione delle acque meteoriche, la quale fase è stata completata a seguito del collaudo del manufatto eseguito ad Ottobre 2020.
 - Fase 1: effettuata in un unico step, relativa alla posa della nuova linea R4 nella configurazione operativa finale e all'installazione del sistema di abbattimento del punto di emissione E1, la quale sarà completata entro 8 mesi dal rilascio del presente atto recante variante sostanziale AIA.

FATTO PRESENTE CHE

- ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a), del d.lgs. 152/06, il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione e, come disposto dal successivo comma 7, su istanza di riesame presentata dal Gestore della stessa;
- ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. b), del d.lgs. 152/06, il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- ai sensi dell'art. 29-octies, comma 9, del d.lgs. 152/06 nel caso di una installazione che, all'atto del rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 29-quater, risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lett. b), è esteso a dodici anni;
- ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 2, del d.lgs. 152/06, sono sottoposte a preventiva autorizzazione le modifiche ritenute sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. 1-bis), del medesimo decreto legislativo;
- ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. "nel caso in cui le modifiche progettate [...], risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione [...]. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater";
- la Società dovrà prestare garanzia finanziaria di importo rideterminato in € 193.930,39=. in vigenza della certificazione ambientale;
- la mancata presentazione della garanzia finanziaria, ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. 19461/2004, comporta la mancata efficacia e conseguentemente la revoca del presente provvedimento; le operazioni di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi dovranno avvenire entro 6 mesi dalla data di accettazione degli stessi presso l'insediamento;
- la presente Autorizzazione sostituisce il permesso di costruire, ai sensi del d.p.r. 380/2001 e della l.r. 12/05, relativamente alle opere edilizie da realizzarsi come da progetto approvato con il presente provvedimento. Sono fatti salvi gli adempimenti preventivi e quelli di ultimazione lavori stabiliti dalle suddette normative statali e regionali in materia edilizia che l'Impresa dovrà ottemperare nei confronti del Comune di Bareggio e di altri Enti, ivi compresi quelli relativi ai versamenti degli oneri di urbanizzazione, qualora dovuti;
- tutte le opere edilizie (interne ed esterne) dovranno essere realizzate conformemente alla normativa vigente e al Regolamento Edilizio/Piano delle Regole del P.G.T. comunale vigente, nonché ad altre eventuali autorizzazioni da ottenersi dagli Enti competenti; successivamente le stesse dovranno essere sottoposte alla verifica della loro conformità. Dovrà inoltre essere garantito il rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- prima della messa in esercizio dell'impianto, così come autorizzato dal presente provvedimento, l'Impresa dovrà trasmettere agli Enti territorialmente competenti;
- comunicazione di fine approntamento dell'impianto e contestuale autocertificazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che attesti la corrispondenza delle opere a quanto autorizzato;
- comunicazione di fine lavori edilizi, così come autorizzati dal presente provvedimento come da modulistica del Comune di Pregnana a Milanese;
- il presente provvedimento decade automaticamente qualora l'Impresa non inizi i lavori entro un anno dal rilascio del presente atto, dandone comunicazione alla Città metropolitana di Milano, e non completi la realizzazione dell'impianto o sue parti funzionali entro tre anni dalla comunicazione di inizio lavori; entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso; decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga;
- l'efficacia della presente autorizzazione risulta sospesa fino all'avvenuta accettazione, da parte della Città metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria prestata;
- ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a), del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione e, come disposto dal successivo comma 7, su istanza di riesame presentata dal Gestore della stessa;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 9, del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni;
- ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 2, del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono sottoposte a preventiva autorizzazione le modifiche ritenute sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. 1-bis), del medesimo decreto legislativo;
- la presente autorizzazione potrà essere soggetta a norme regolamentari più restrittive (statali o regionali) che dovessero intervenire nello specifico e, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., potrà essere oggetto di riesame da parte dell'Autorità competente, anche su proposta delle Amministrazioni competenti in materia ambientale;
- con riferimento alla procedura di cui all'art. 3, comma 2, del D.M. 272/2014 ed alla D.G.R. n. 5065/2016, A.R.P.A., nell'ambito dell'attività di controllo ordinario presso l'Impresa, valuterà la corretta applicazione della procedura attraverso la corrispondenza delle informazioni/presupposti riportati nella Verifica preliminare eseguita dall'Impresa, con quanto effettivamente messo in atto dal Gestore, dandone comunicazione alla Città metropolitana di Milano, che richiederà all'Impresa la presentazione di una verifica di sussistenza opportunamente integrata e/o modificata o della Relazione di riferimento, qualora se ne riscontrasse la necessità;
- ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1, del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente;
- ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il gestore dell'installazione IPPC è tenuto a compilare l'applicativo, implementato da A.R.P.A. Lombardia e denominato "A.I.D.A.", con tutti i dati relativi agli autocontrolli effettuati a partire dalla data di adeguamento; successivamente, tutti i dati relativi agli autocontrolli effettuati durante un anno solare dovranno essere inseriti entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- qualora l'attività rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.p.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il Gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;
- gli originali degli elaborati tecnici e progettuali, allegati al presente atto quale parte integrante, sono conservati presso gli Uffici del Settore Rifiuti e Bonifiche della Città metropolitana di Milano.

FA SALVE

le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

INFORMA CHE:

- il presente provvedimento viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'Impresa MET.EXTRA S.p.A (metextraspa@pec.it) e, per opportuna informativa, ai seguenti destinatari:
 - Comune di Pregnana Milanese (protocollo@pec.pregnana.mi.it);
 - A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza (dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it);
 - A.T.S. Milano Città Metropolitana (dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it);
 - ATO Città metropolitana di Milano (atocittametropolitanadimilano@legalmail.it);

- Amiacque S.r.l. (amiacque@legalmail.it);
- Regione Lombardia (ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it);
- il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web della Regione Lombardia - sistema "Modulistica IPPC on-line";
- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città metropolitana di Milano, è inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016; inoltre la nuova sezione "Trasparenza e integrità" contenuta nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città metropolitana di Milano 2021-2023 (PTPCT 2021-2023)" approvato con decreto sindacale Rep. Gen. n. 70/2021 del 29.03.2021, al paragrafo 5 non prevede, quale obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.Lgs 33/2013, la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di "autorizzazione e concessione";
- Titolare del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana di Milano nella persona del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche che si avvale del Responsabile della protezione dati contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it. I dati comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento;
- il Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano, che sono state osservate le direttive impartite al riguardo e che sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

IL DIRETTORE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All. A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€16,00: Bollo ID: 01201484857283;

€1,00: Bollo ID: 01201484857306; Bollo ID: 01201484857340; Bollo ID: 01200458280437; Bollo ID: 01201484857294

Responsabile del procedimento: Dr. ssa Raffaella Quitadamo

Responsabile dell'istruttoria: Elena Airaghi